

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE III

N. 6775

Reg.Sent.

Anno

N.

Reg.Ric.

Anno

composto dai signori

Stefano Baccarini	PRESIDENTE
Germana Panzironi	COMPONENTE, relatore
Domenico Lundini	COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8099/06 Reg. Gen., proposto dal Consorzio Stabile Operae, in persona del direttore generale e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal prof. avv. Stefano Vinti, dal prof. avv. Aldo Pezzana e dall'avv. Elia Barbieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Emilia 88;

contro

la Società Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde 2;

l'A.N.A.S. – Ente nazionale per le strade –, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi 12;

e nei confronti

della Società Vianini Lavori s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con TOTO s.p.a. e PROFACTA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Franco Coccoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale Parioli 180;

per l'annullamento, previa sospensione

- della determinazione di cui al verbale di gara del 21/07/2006, con cui è stata ritenuta l'anomalia dell'offerta della ricorrente nella gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello – Lotti 6 e 7, ricadenti nel tratto La Quercia - Badia Nuova, dell'Autostrada Milano – Napoli (Codice Appalto 0745/A01, bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 4/8/2005, n. 180);
- della determinazione di cui al medesimo verbale di gara del 21/7/2006 con cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'A.T.I. Vianini, Toto, Profacta;
- della relazione del 20/7/2006 della Commissione Tecnica Interna di Autostrade per l'Italia s.p.a. nella quale sono state formulate le valutazioni concernenti le offerte sospette di anomalia, in particolare, nella parte in cui si è ritenuta non giustificata l'offerta presentata dal Concorrente Consorzio Stabile Operae;

- dell'aggiudicazione definitiva intervenuta con nota del 1/08/2006 prot. N. 16220/EU;
- delle clausole contenute ai punti d) e) f) g) h) della lettera d'invito ove stabiliscono che, una volta determinate le offerte sospette, la commissione Ministeriale debba sospendere la gara e provvedere alla "riconsegna ai competenti Uffici della Stazione Appaltante della documentazione presentata dai concorrenti ed in particolare di quella relativa ai concorrenti da sottoporre a verifica di eventuale anomalia"
- della Procedura Interna n. 6/2005 della Società Autostrade s.p.a. e segnatamente:
 - del punto 5.4.1 della procedura di autorizzazione, investimento e affidamento lavori tramite gara pubblica adottata da Autostrade con atto 6/2005, laddove prevede che "la Commissione Ministeriale consegna tutti i documenti di giustificazione presentati dai concorrenti interessati, in adempimento delle apposite prescrizioni contenute nei documenti di gara, a GST/GRP. Questa unità fa pervenire la suddetta documentazione alla Commissione Tecnica Interna per l'analisi delle offerte anomale nominata dall'Amministratore Delegato e composta dai responsabili delle Unità Gare e Appalti, Gestione Contratti, Servizi Tecnici, nonché dal Project Manager interessato...La Commissione Tecnica Interna provvede al relativo esame e nomina al proprio interno un segretario per la stesura della

- relazione conclusiva da inviare alla Commissione Ministeriale”;
- o del punto 5.4.3 (“valutazione finale”) ove prevede che “la valutazione tecnico/economica sulle offerte oggetto di verifica viene espressa nella relazione conclusiva e sottoscritta da tutti i componenti la Commissione Tecnica Interna e viene inviata alla Commissione Ministeriale per il prosieguo della procedura d’aggiudicazione di propria competenza”;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

nonché, in via subordinata

per il risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del d.lg. 80/98, come novellato dalla legge 205/2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Autostrade per l’Italia s.p.a., dell’A.N.A.S. e dell’A.T.I. Vianini Lavori s.p.a.;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 29/08/2006 il Consorzio Stabile Operae impugna gli atti in epigrafe deducendo i vizi di eccesso di potere,

violazione di legge ed incompetenza.

Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 4/8/2005, n. 180, la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. indiceva una procedura di gara per l'affidamento di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello – lotti 6 e 7 – tratto La Quercia – Badia Nuova, per un importo complessivo a base di gara pari a € 452.110.000,00, così articolato:

- o lavori a corpo, al netto degli oneri della sicurezza, € 409.343.550,00;
- o spese di progettazione non soggette a ribasso, € 4.740.000,00;
- o oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 38.026.450,00.

Il bando prevedeva che l'appalto venisse aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e delle spese di progettazione, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) della l. 109/1994.

I lavori della Commissione "C", nominata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/2/2004 n. 3103, prendevano ufficialmente avvio mediante l'apertura dei plichi e lo spoglio della documentazione amministrativa delle offerte ritualmente pervenute nei termini ed ammesse alla gara, tra le quali quelle dell'odierno ricorrente e dell'A.T.I. controinteressata.

Nella seduta del 31/01/2006 la Commissione di gara procedeva, quindi, all'apertura dei plichi (buste "B") racchiudenti le offerte economiche presentate ed alla determinazione della soglia di presunta anomalia, ai sensi dell'art. 21, comma 1 *bis*, l. 109/1994, individuata nel 20,860%.

Risultavano quindi superiori a detta soglia i ribassi dell'attuale ricorrente Consorzio Stabile Operae e della A.T.I. Vianini – Toto – Profacta, con ribassi, rispettivamente, del 24,11% e del 22,23%.

La commissione procedeva quindi all'apertura delle buste C, contenenti le giustificazioni preventive allegate alle due offerte sospette di anomalia; quindi, ai sensi del punto 2, lettere g) ed h) della lettera di invito, sospendeva la procedura e rimetteva ai competenti uffici di Autostrade per l'Italia s.p.a. la documentazione dei concorrenti le cui offerte avrebbero dovuto essere sottoposte a verifica in contraddittorio.

La Commissione Tecnica Interna di Autostrade, investita del compito di valutare l'eventuale anomalia delle offerte ai sensi della Procedura interna n. 6/2005, dava avvio al contraddittorio con le imprese, richiedendo, con due distinte note, chiarimenti in ordine alle rispettive offerte, ed ascoltando personalmente i rappresentanti delle imprese rispettivamente l'8/6/2006 (il ricorrente) ed il 4/7/2006 (la controinteressata).

Con relazione del 20/7/2006 la Commissione Tecnica Interna concludeva per l'anomalia dell'offerta del ricorrente e per la non anomalia dell'offerta della controinteressata.

La commissione di gara quindi, in data 21/7/2006, acquisita e fatta propria la relazione della commissione tecnica, aggiudicava provvisoriamente l'appalto alla A.T.I. Vianini.

In data 1/8/2006, Autostrade aggiudicava in via definitiva l'appalto alla odierna controinteressata.

Con il ricorso in epigrafe, come sopra accennato, il ricorrente impugna sia l'atto di aggiudicazione che la relazione del 20/7/2006, per eccesso di potere, violazione di legge ed incompetenza, censure volte principalmente a contestare la correttezza del rilievo di sottostime dei costi nell'offerta del ricorrente medesimo.

Resistono al ricorso la Società Autostrade per l'Italia s.p.a. e l'A.N.A.S., chiedendone il rigetto siccome infondato.

Si è costituita la controinteressata A.T.I. Vianini Lavori s.p.a., che chiede il rigetto del ricorso principale deducendone l'infondatezza e propone, altresì, ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato.

Il Consorzio ricorrente ha richiesto, altresì, l'adozione di misure cautelari.

Con decreto presidenziale n. 4986 del 2006, veniva accolta l'istanza cautelare ed inibita la stipula del contratto tra la Società Autostrade s.p.a. e l'aggiudicataria A.T.I. Vianini sino alla pronuncia del Collegio.

Il Consorzio Stabile Operae propone altresì motivi aggiunti di ricorso, impugnando anche la lettera d'invito, la Procedura Interna n. 6/2005 della Società Autostrade s.p.a. e l'asserita integrazione motivazionale fornita dalla stazione appaltante a mezzo del suo procuratore, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il ricorrente contesta, in particolare la designazione dei componenti della Commissione Tecnica Interna.

Con ordinanza collegiale n. 5672 del 13/10/2006 la sezione disponeva consulenza tecnica sui fatti di causa, nominando all'uopo un collegio composto dall'ing. Carla Cappiello, dal prof. arch. Gianmarco De Felice e dal prof. ing. Aldo Maceri, i quali depositavano la relazione tecnica in data 22/01/2007.

I quesiti formulati nei confronti dei C.T.U. vertevano precipuamente sulla verifica dell'attendibilità del giudizio di anomalia, con particolare riferimento alle sottostime contestate nel ricorso ed agli asseriti errori nei computi metrici della società Autostrade, anche in relazione al metro di giudizio impiegato nei confronti dell'aggiudicataria, nonché sulla valutazione della sussistenza delle sottostime dei costi, fino a concorrenza dell'importo di € 29.744.481,00, denunciate nel ricorso incidentale.

All'odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il Consorzio Stabile Operae impugna gli atti in epigrafe deducendo i vizi di eccesso di potere, violazione di legge ed incompetenza, nei termini di seguito illustrati.

L'eccesso di potere si specifica, in primo luogo, nel difetto di motivazione e nell'illogicità manifesta, in ragione della lamentata mancanza dell'indicazione, nella relazione della Commissione Tecnica Interna come nella determinazione di cui al verbale di gara, dell'incidenza numerica delle sottostime dei costi e delle sovrastime della produttività dei fattori ravvisate in talune voci dell'offerta della ricorrente, sull'economia complessiva di quest'ultima. Mancherebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, una quantificazione dell'importo economico delle sottostime, il che precluderebbe una valutazione di inaffidabilità complessiva dell'offerta medesima.

L'eccesso di potere si manifesterebbe, altresì, nella figura della disparità di trattamento, poiché, a differenza del contegno seguito nella valutazione di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria A.T.I. Vianini, non si sarebbe permessa la compensazione delle sottostime rilevate con le sovrastime dei costi stessi segnalate dal Consorzio Stabile Operae come frutto di asseriti errori nel computo metrico allegato al progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante.

I vizi di eccesso di potere e violazione di legge vengono, inoltre, riferiti ai rilievi mossi da parte della Commissione Tecnica Interna al Consorzio ricorrente, in sede di verifica dell'anomalia, poiché quest'ultimo, piuttosto che giustificare adeguatamente i valori assunti, ha spesso prodotto nuove analisi modificando quelle originariamente presentate, "disconoscendo quanto da lui stesso in precedenza affermato". Sottolinea, viceversa, il ricorrente la facoltà dell'impresa di rimodulare singole voci di costo, nella prospettiva di un giudizio di affidabilità complessiva dell'offerta.

Il vizio d'incompetenza viene ravvisato da parte ricorrente, da un lato in ragione dell'asserita delega di funzioni da parte della commissione di gara alla Commissione Tecnica Interna, della quale ha fatto poi proprie le conclusioni, dall'altro per via della variazione nella composizione dell'organo intervenuta a valle dell'istruttoria ed a monte della valutazione finale, in violazione altresì del principio di concentrazione delle operazioni di controllo in capo ad un organo unitario.

Si deduce, inoltre, come violazione di legge, il mancato rispetto dell'art. 88 co. 7 del d. lgs. n. 163/2006, espressione del principio secondo cui le verifiche di anomalia delle offerte devono essere condotte separatamente onde evitarne la comparazione. Lamenta parte ricorrente che la verifica di anomalia nei confronti del secondo classificato sia stata intrapresa quando risultava *in itinere* il controllo dell'offerta del Consorzio.

Venendo ora alla censura principale sulla quale è incentrato il ricorso del Consorzio Stabile Operae, questa si appunta sull'asserita erroneità dell'individuazione di sottostime dei costi nell'offerta del ricorrente medesimo, tanto in tema di "mano d'opera", quanto in punto di "analisi di voci di prezzo", quanto in tema di "spese generali", nonché sull'esistenza di errori progettuali nell'ambito del computo metrico allegato al progetto definitivo della stazione appaltante, che si risolvono in sovrastime dei costi stessi. Queste ultime, pertanto, ben potrebbero compensarsi con le eventuali sottostime senza necessità di decurtazione alcuna dell'utile previsto.

Per quanto concerne il ricorso incidentale, la controinteressata A.T.I. Vianini sostiene la sussistenza di una serie di sottostime dei costi nell'offerta del Consorzio Stabile Operae, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla Commissione Tecnica Interna: tali sottostime dimostrerebbero in ogni caso l'incongruità dell'offerta suddetta, anche prescindendo dai rilievi svolti dalla Commissione Tecnica Interna.

Le censure illustrate nel ricorso principale sono infondate.

Il Collegio ritiene, infatti, di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sopra menzionata, la quale ha analizzato approfonditamente l'attendibilità della valutazione di anomalia condotta da parte della Commissione Tecnica Interna, per giungere ad un parere positivo sul punto.

La consulenza tecnica ripercorre le considerazioni della Commissione, nonché le osservazioni sollevate tanto da parte delle imprese nel corso del contraddittorio finalizzato alla valutazione dell'anomalia, quanto da parte dei C.T.P. del Consorzio e dell'A.T.I. Vianini, per verificare la correttezza, secondo i parametri tecnico-scientifici del caso, del percorso seguito dalla Commissione e dei risultati cui questa è pervenuta.

La valutazione del collegio di consulenti, pertanto, si appunta su tutti gli aspetti in tal senso rilevanti, senza trascurarne alcuno: procede ad un'analisi puntuale delle voci riguardo le quali sono stati richiesti chiarimenti al Consorzio, nonché della documentazione giustificativa da questo fornita. L'analisi investe anche l'offerta dell'aggiudicataria A.T.I. Vianini, con l'intento di verificare eventuali disparità di trattamento.

In particolare, i C.T.U., ripercorrendo l'attività valutativa della Commissione sulle varie voci di costo componenti mano d'opera, articoli di prezzo e spese generali, con precipuo riferimento a quanto contestato nel ricorso del Consorzio, si esprimono per la condivisibilità, alla stregua delle c.d. *leges artis*, del riscontro di significative sottostime nell'offerta del ricorrente. Viene infatti asserita l'attendibilità dell'individuazione di sottostime in tutte e tre le categorie sopra esposte, benché talvolta, con riguardo a singoli e specifici punti, ad un giudizio di attendibilità sull'*an* si accompagni una non completa condivisione della quantificazione.

Per ciò che concerne le valutazioni relative alle sottostime contestate da parte ricorrente, il collegio di C.T.U. conclude nel ravvisare una sottostima nel costo della mano d'opera pari a € 286.592,21; una sottostima nell'analisi delle voci di prezzo pari a € 6.548.249,57 ed una sottostima nelle spese generali pari a € 1.272.000,00, per una sottostima totale dei costi di € 8.106.841,78.

Per quanto riguarda gli asseriti errori nel computo metrico della Autostrade, secondo i C.T.U. questi comportano una sovrastima dei costi di € 2.999.038,36.

L'utile dichiarato dal Consorzio Stabile Operae ammonta a € 6.091.192,00, sicché, con la deduzione dei costi sottostimati, previa detrazione da questi delle sovrastime, l'utile risulterebbe decurtato di circa l'84 %, sì da risolversi in un importo irrisorio.

Il 16 % di utile rimanente (€ 983.388,58), peraltro, risulta del tutto assorbito per effetto delle sottostime ravvisate dai C.T.U. nell'offerta del Consorzio in considerazione dei rilievi formulati da parte della controinteressata A.T.I. Vianini nel ricorso incidentale.

Dalla valutazione dei C.T.U., infatti, emergono, in questo senso, sottostime ulteriori, di € 2.735.058,29, sicché il ricorso incidentale merita di essere accolto.

Da quanto sopra esposto non può che concludersi per l'attendibilità della valutazione della Commissione Tecnica Interna in punto di anomalia dell'offerta del Consorzio Stabile Operae.

Di nessun pregio appaiono poi le osservazioni formulate da parte ricorrente sul punto dell'asserito sconfinamento della valutazione della C.T.U. nell'ambito della giurisdizione di merito, mentre la fattispecie *de qua* rientra in quella di legittimità.

Giova, in proposito, ricordare l'evoluzione giurisprudenziale, nonché legislativa, in tema di sindacato del giudice amministrativo sull'attività tecnico-discrezionale dell'Amministrazione.

Secondo un'impostazione più risalente, la discrezionalità tecnica, ossia quel tipo di attività valutativa che comporti l'utilizzo di cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico, sarebbe in tutto assimilabile al merito, vale a dire al concetto di opportunità dell'atto amministrativo, con conseguente preclusione, per il giudice, di qualsiasi sindacato intrinseco dell'attività stessa.

Unico sindacato possibile sarebbe, secondo tale teoria, quello meramente estrinseco, ossia la semplice verifica della logicità e della ragionevolezza delle decisioni amministrative, senza operazioni valutative che implicino l'utilizzo delle norme tecniche rilevanti nel caso di specie.

La discrezionalità tecnica, pertanto, non si differenzerebbe dalla discrezionalità pura: da quest'ultima si differenzerebbe unicamente

l'accertamento tecnico, caratterizzato dal fatto che presupposto del provvedimento non è la valutazione di elementi passibili di vario apprezzamento alla stregua di conoscenze specialistiche, ma piuttosto l'acquisizione di un fatto suscettibile di una verifica non opinabile, frutto dell'applicazione di scienze esatte, che, quindi, conducono ad un risultato obbligato.

Come accennato, tale impostazione teorica è stata oggetto di profonda rivisitazione da parte della giurisprudenza più recente, corroborata dall'intervento del legislatore del 2000 sull'istruzione probatoria nel processo amministrativo, caratterizzato dall'introduzione, anche in tale tipo di giudizio, della consulenza tecnica d'ufficio.

Pronuncia fondamentale in questo senso è rappresentata dalla decisione n. 601 del 1999 della IV sezione del Consiglio di Stato, capostipite del *revirement* in materia.

Si afferma in tale contesto che la preclusione che il giudice amministrativo incontra nell'esercizio della propria giurisdizione di legittimità investe unicamente "la diretta valutazione dell'interesse pubblico relativo all'atto impugnato: dunque, del merito dell'atto amministrativo".

Il Consiglio di Stato, pertanto, distingue nettamente tra discrezionalità tecnica e merito amministrativo, sottolineando che altro è

l'opinabilità dell'apprezzamento tecnico che connota la prima, altro è la valutazione di opportunità che caratterizza invece il secondo.

Se è vero, infatti, che nell'ambito della giurisdizione di legittimità è assolutamente preclusa all'organo giudicante una sostituzione alla p.a. nella ponderazione dell'interesse pubblico e nella valutazione della convenienza o meno di un provvedimento amministrativo, è altrettanto vero, però, che egli deve necessariamente procedere all'apprezzamento dei dati di fatto rilevanti per la decisione, verificando direttamente "l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo". Nei confronti di tale aspetto non è ragionevole ipotizzare una "riserva di amministrazione", come per il merito, poiché l'accertamento dei presupposti di fatto attiene precipuamente ai requisiti di legittimità.

Alla decisione n. 601 del 1999 segue rapidamente l'intervento della legge n. 205 del 2000, che dota il giudice amministrativo dello strumento della consulenza tecnica d'ufficio, intervento che rimarrebbe un mero *flatus vocis* laddove questa non potesse essere utilizzata per la verifica dell'attendibilità delle valutazioni dell'amministrazione, cui essa è appunto preordinata.

L'appena esposta teoria risulta seguita da copiosa giurisprudenza. Si vedano *ex plurimis* le recenti pronunce: Cons. St., sez. VI, 6/04/2006 n. 1862, che menziona espressamente la necessaria pienezza del sindacato del

giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, peraltro anch'essa in materia di anomalia dell'offerta; Cons. St., sez VI, 11/04/2006, n. 2001, la quale precisa come debbano intendersi per merito "solo i profili di opportunità e di convenienza del provvedimento amministrativo"; Cons. St., sez. IV, 14/04/2006, n. 2156, che ripercorrendo le tappe dell'evoluzione giurisprudenziale evidenzia il superamento del tradizionale postulato della sostanziale insindacabilità degli atti tecnico-discrezionali; Cons. St., sez VI, 9/11/2006, n. 6607, che sottolinea come debba "ritenersi che l'effettività della tutela giurisdizionale sia garantita solo attraverso un sindacato, anche sull'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, che non sia meramente estrinseco, limitato ad una verifica dell'assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità".

Negare l'ammissibilità del sindacato operato da parte dei C.T.U. nel caso di specie significherebbe precludere al giudice di legittimità quella piena conoscenza del fatto che costituisce necessario strumento per un corretto esercizio del proprio potere giurisdizionale. I C.T.U., nella loro attività, ed il Collegio, nel condividerne le conclusioni, non sostituiscono in alcun modo una propria ponderazione dell'interesse pubblico a quella dell'Amministrazione, ma si limitano piuttosto a saggiare l'attendibilità, nel caso di specie ritenuta sussistente, dell'attività tecnico-valutativa della stessa.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il Collegio respinge il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale, nei sensi di cui in motivazione.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.

Le spese della CTU devono essere poste a carico del RTI ricorrente e vengono liquidate per l'intero collegio di consulenti in complessivi Euro 42.559,474, oltre a IVA, così determinate: 9.851,73 Euro ex art. 11 D.M. 30 maggio 2002, aumentate del 20% ex art. 51 D.P.R. n. 115/2002 (11.822,076 Euro), raddoppiate ex art. 52 D.P.R. n. 115/2002 (23.644,152 Euro) ed aumentate dell'80% ex art. 53 D.P.R. n. 115/2002 (42.559,474).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso principale in epigrafe; accoglie il ricorso incidentale.

Compensa le spese legali.

Pone a carico del ricorrente le spese di consulenza tecnica, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2007.

Stefano Baccarini PRESIDENTE

Germana Panzironi ESTENSORE